



COMUNE DI UMBRIATICO
PROVINCIA DI CROTONE
UFFICIO SINDACO



Umbriatico, 08.01.2021

Ordinanza n. 3/2021

OGGETTO: Misure di contenimento del contagio da Covid 19. Chiusura e sospensione delle attività scolastiche in presenza di tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado presenti nel territorio comunale sino al 16.01.2021 (compreso).

IL SINDACO

Tenuto conto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 (Coronavirus) un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Visti:

- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il D.P.C.M. 8 marzo 2020, recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
- il D.P.C.M. 9 marzo 2020 recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;
- il D.P.C.M. 11 marzo 2020 recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020;
- il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 "Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il DPCM 11 giugno 2020 e il DPCM 14 luglio 2020;
- il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, nella Legge 25 settembre 2020, n. 124, con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020;
- il DPCM 7 agosto 2020 ;
- il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, nella legge 13 ottobre 2020, n. 126;

- la delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020, di proroga, fino al 31 gennaio 2021, dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020" e, in particolare l'articolo 1, comma 1, che proroga al 31 gennaio 2021 lo stato emergenziale;

- il decreto del presidente del consiglio dei ministri 3 novembre 2020, contenente "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto – legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID - 19»;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 03.12.2020, ad oggetto: Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;

- RICHIAMATO il comunicato della presidenza del Consiglio dei ministri n. 88 del 5.01.2021 ,circa l'adozione di "ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID.19 (DECRETO LEGGE)";

Considerato che le disposizioni previste con decreto legge 2.12.2020 n. 158 e decreto legge ,18.12.2020 n. 172 ,sono state improntate al contenimento e alla mitigazione dell'epidemia ,in tutto il territorio nazionale ,prevedendo ,tra l'altro, limitazioni allo spostamento delle persone fisiche prevenendo occasioni di assembramento e di contatto interpersonale e che il D.P.C.M. 3.12.2020 ha fissato nuove disposizioni per l'emergenza, fino a tutto il 15.01.2021 ;

Vista l'ordinanza del Presidenza della Regione Calabria N. 1 del 5.01.2021 con la quale dispone dal 07 al 31 Gennaio 2021 che il 100 per cento delle attività delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado statali e paritarie e scuole di istruzione e formazione professionale siano svolte tramite il ricorso alla didattica a distanza.

Viste le proprie precedenti Ordinanze n. 23 del 05.11.2020, n. 24 del 13.11.2020 e n. 30 del 03/12/2020 e n. 31 del 07/12/2020 e n. 2 del 8.01.2021 con le quali è stata disposta la chiusura, a scopo cautelativo, come misura per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19, la sospensione delle attività scolastiche e didattiche degli istituti scolastici pubblici di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio del Comune di Umbriatico in presenza sino al 16/01/2021 (compreso),consentendone lo svolgimento esclusivamente – ove possibile e con organizzazione integralmente demandata all'autonomia delle istituzioni scolastiche – con modalità a distanza;

Dato atto:- che si rileva opportuno rafforzare in forma più restrittiva, secondo quanto consentito dall'art. 1 del Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, alla luce della situazione epidemiologica in essere, le misure fin qui adottate;

Ritenuto ,altresì necessario provvedere alla chiusura della scuola dell'infanzia presente sul territorio comunale ,sino al 15.01.2021 ;

Tenuto conto che l'evoluzione dell'emergenza epidemiologica dovuta al Covid-19 nel territorio regionale, provinciale e comunale, indica chiaramente la necessità di prorogare, in via

precauzionale, come misura volta a salvaguardare la salute pubblica la sospensione delle attività scolastiche e didattiche degli istituti scolastici pubblici di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio del Comune di Umbriatico in presenza sino al **16.01.2021**, consentendone lo svolgimento esclusivamente – ove possibile e con organizzazione integralmente demandata all'autonomia delle istituzioni scolastiche – con modalità a distanza;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante *“Istituzione del servizio sanitario nazionale”* e, in particolare, l'art. 32 che dispone *“il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”*, nonché *“nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”*;

Visti gli articoli 50 e 54 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA

- Per le motivazioni illustrate in premessa, che si intendono qui integralmente riportate e trascritte:

1) a scopo cautelativo, ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 sul territorio comunale, ferme restando le misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, prorogare sino al **16.01.2021** (compreso) la sospensione delle attività scolastiche e didattiche in presenza degli istituti scolastici pubblici di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio del Comune di Umbriatico, consentendone lo svolgimento esclusivamente – ove possibile e con organizzazione integralmente demandata all'autonomia delle istituzioni scolastiche – con modalità a distanza;

DISPONE

➤ la trasmissione della presente ordinanza a:

- 1) Dirigente dell'Istituto Comprensivo di Verzino, per l'attivazione delle procedure di propria competenza;
- 2) Prefettura di Crotone;
- 3) Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone – Dipartimento di Prevenzione;
- 4) Regione Calabria – Dipartimento Tutela della Salute;
- 5) Polizia Municipale;
- 6) Stazione Carabinieri di Verzino.

➤ la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on line;

INFORMA

Ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on line del Comune, al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro, ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni, sempre decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on line comunale.

Il Sindaco
F.to Pietro Greco



COMUNE DI UMBRIATICO
PROVINCIA DI CROTONE
UFFICIO SINDACO



Umbriatico, 08.01.2021

Ordinanza n. 3/2021

OGGETTO: Misure di contenimento del contagio da Covid 19. Chiusura e sospensione delle attività scolastiche in presenza di tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado presenti nel territorio comunale sino al 16.01.2021 (compreso).

IL SINDACO

Tenuto conto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 (Coronavirus) un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Visti:

- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il D.P.C.M. 8 marzo 2020, recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
- il D.P.C.M. 9 marzo 2020 recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;
- il D.P.C.M. 11 marzo 2020 recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020;
- il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 "Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il DPCM 11 giugno 2020 e il DPCM 14 luglio 2020;
- il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, nella Legge 25 settembre 2020, n. 124, con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020;
- il DPCM 7 agosto 2020 ;
- il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, nella legge 13 ottobre 2020, n. 126;

- la delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020, di proroga, fino al 31 gennaio 2021, dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020" e, in particolare l'articolo 1, comma 1, che proroga al 31 gennaio 2021 lo stato emergenziale;

- il decreto del presidente del consiglio dei ministri 3 novembre 2020, contenente "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto – legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID - 19»;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 03.12.2020, ad oggetto: Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;

- RICHIAMATO il comunicato della presidenza del Consiglio dei ministri n. 88 del 5.01.2021 ,circa l'adozione di "ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID.19 (DECRETO LEGGE)";

Considerato che le disposizioni previste con decreto legge 2.12.2020 n. 158 e decreto legge ,18.12.2020 n. 172 ,sono state improntate al contenimento e alla mitigazione dell'epidemia ,in tutto il territorio nazionale ,prevedendo ,tra l'altro, limitazioni allo spostamento delle persone fisiche prevenendo occasioni di assembramento e di contatto interpersonale e che il D.P.C.M. 3.12.2020 ha fissato nuove disposizioni per l'emergenza, fino a tutto il 15.01.2021 ;

Vista l'ordinanza del Presidenza della Regione Calabria N. 1 del 5.01.2021 con la quale dispone dal 07 al 31 Gennaio 2021 che il 100 per cento delle attività delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado statali e paritarie e scuole di istruzione e formazione professionale siano svolte tramite il ricorso alla didattica a distanza.

Viste le proprie precedenti Ordinanze n. 23 del 05.11.2020, n. 24 del 13.11.2020 e n. 30 del 03/12/2020 e n. 31 del 07/12/2020 e n. 2 del 8.01.2021 con le quali è stata disposta la chiusura, a scopo cautelativo, come misura per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19, la sospensione delle attività scolastiche e didattiche degli istituti scolastici pubblici di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio del Comune di Umbriatico in presenza sino al 16/01/2021 (compreso),consentendone lo svolgimento esclusivamente – ove possibile e con organizzazione integralmente demandata all'autonomia delle istituzioni scolastiche – con modalità a distanza;

Dato atto:- che si rileva opportuno rafforzare in forma più restrittiva, secondo quanto consentito dall'art. 1 del Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, alla luce della situazione epidemiologica in essere, le misure fin qui adottate;

Ritenuto ,altresì necessario provvedere alla chiusura della scuola dell'infanzia presente sul territorio comunale ,sino al 15.01.2021 ;

Tenuto conto che l'evoluzione dell'emergenza epidemiologica dovuta al Covid-19 nel territorio regionale, provinciale e comunale, indica chiaramente la necessità di prorogare, in via

precauzionale, come misura volta a salvaguardare la salute pubblica la sospensione delle attività scolastiche e didattiche degli istituti scolastici pubblici di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio del Comune di Umbriatico in presenza sino al **16.01.2021**, consentendone lo svolgimento esclusivamente – ove possibile e con organizzazione integralmente demandata all'autonomia delle istituzioni scolastiche – con modalità a distanza;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante *“Istituzione del servizio sanitario nazionale”* e, in particolare, l'art. 32 che dispone *“il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”*, nonché *“nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”*;

Visti gli articoli 50 e 54 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA

- Per le motivazioni illustrate in premessa, che si intendono qui integralmente riportate e trascritte:

1) a scopo cautelativo, ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 sul territorio comunale, ferme restando le misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, prorogare sino al **16.01.2021** (compreso) la sospensione delle attività scolastiche e didattiche in presenza degli istituti scolastici pubblici di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio del Comune di Umbriatico, consentendone lo svolgimento esclusivamente – ove possibile e con organizzazione integralmente demandata all'autonomia delle istituzioni scolastiche – con modalità a distanza;

DISPONE

➤ la trasmissione della presente ordinanza a:

- 1) Dirigente dell'Istituto Comprensivo di Verzino, per l'attivazione delle procedure di propria competenza;
- 2) Prefettura di Crotone;
- 3) Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone – Dipartimento di Prevenzione;
- 4) Regione Calabria – Dipartimento Tutela della Salute;
- 5) Polizia Municipale;
- 6) Stazione Carabinieri di Verzino.

➤ la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on line;

INFORMA

Ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on line del Comune, al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro, ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni, sempre decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on line comunale.

Il Sindaco
F.to Pietro Greco